

A partire da gennaio 2008 applicato il protocollo sul Welfare

I nuovi massimali per la mobilità la disoccupazione e la cassa integrazione

A partire da gennaio 2008, la legge che recepisce il protocollo sul Welfare, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l'80%) dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Gli importi massimi da corrispondere per cassa integrazione e mobilità relativi all'anno 2008, sono quindi riepilogati nella seguente tabella e sono erogati nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.). L'indennità di mobilità, dal tredicesimo mese in avanti è erogata all'80% dell'indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle sottostanti.

1° Massimale per disoccupazione

Retribuzione mensile lorda fino a € 1857,48 (nel 2007= € 1826,07)		
	anno 2008	anno 2007
Indennità massima mensile	€ 858,58	€ 844,06

2° Massimale per disoccupazione

Retribuzione mensile lorda fino a € 1857,48 (nel 2007= € 1826,07)		
	anno 2008	anno 2007
Indennità massima mensile	€ 1.031,93	€ 1.014,48

ti, ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento.

Per quanto riguarda la disoccupazione

Come si può notare dalle tabelle sopra, dal 1 gennaio 2008 il lavoratore disoccupato con un'età inferiore a 50 anni avrà diritto a un periodo indennizzato di massimo di 8 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60% e i successivi 2 al 50% della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premio ecc.). Il lavoratore disoccupato con un'età pari o superiore a 50 anni avrà diritto a un periodo indennizzato massimo di 12 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60%, i successivi 2 al 50% e i restanti 4 mesi al 40% della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premio ecc.). L'indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%.

© Archivio Fiom



MIR

Richiesta la proroga per 6 mesi di CIGS

A 14 mesi dal fallimento non c'è ancora una soluzione positiva per i lavoratori

Il 6 dicembre 2007, scaduti i primi dodici mesi di Cassa Integrazione Straordinaria concessi dal Ministero del Lavoro per il fallimento Mir, è stata richiesta la proroga, prevista per legge, di ulteriori sei mesi a fronte della concreta possibilità di subentro di una nuova azienda (HT) e il conseguente proseguimento dell'attività produttiva. La domanda al Ministero del Lavoro è stata inoltrata ai primi di Dicembre, i lavoratori coinvolti sono in attesa del decreto di approvazione. All'inizio della procedura di Cassa Integrazione Straordinaria, il 6 dicembre 2006, erano circa 140 i lavoratori interessati, oggi i lavoratori interessati alla proroga sono 53. La proroga si è resa necessaria per dare copertura ai lavoratori della Mir coinvolti in una crisi industriale molto complicata che ad oggi non ha trovato ancora risposte. La vicenda della Mir rappresenta, a 14 mesi dal fallimento, tutte le difficoltà introdotte dalla nuova normativa del diritto fallimentare. Pur in presenza di un interesse industriale in grado di garantire i lavoratori e la continuità delle produzioni Mir, il conflitto tra le procedure fallimentari coinvolte (e il tentativo di scaricare sui lavoratori e i loro diritti questo conflitto) ha reso più difficile e rinviato il subentro della nuova proprietà. I lavoratori Mir e la Fiom sono convinti che sia possibile in tempi brevi una soluzione che permetta la continuità produttiva e garantisca l'occupazione.

1° Massimale per CIG e mobilità

Retribuzione mensile lorda fino a € 1857,48 (nel 2007= € 1826,07)		
	anno 2008	anno 2007
Indennità mensile lorda	€ 858,58	€ 844,06
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€ 808,44	€ 794,77

2° Massimale per CIG e mobilità

Retribuzione mensile lorda fino a € 1857,48 (nel 2007= € 1826,07)		
	anno 2008	anno 2007
Indennità mensile lorda	€ 1.031,93	€ 1.014,48
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) .	€ 971,67	€ 955,23

LAVORATORI DIPENDENTI

Le nuove finestre per andare in pensione di anzianità con 40 anni

REQUISITO DI 40 ANNI :	DECORRENZA PENSIONE :	CONDIZIONE:
entro il 31 marzo	1° luglio	57 anni di età entro il 30 giugno
entro il 30 giugno	1° ottobre	57 anni di età entro il 30 settembre
entro il 30 settembre	1° gennaio	nessuna
entro il 31 dicembre	1° aprile	nessuna

Così le nuove pensioni

Così le nuove pensioni di anzianità

Anno	Quota	Età	Anni Contribuzione
2008	93	58	+ 35
dall' 1.7.2009	95	59	+ 36
dall' 1.1.2011	96	60	+ 36
dall' 1.1.2013*	97	61	+ 36
		62	+ 35

Le donne a 60 anni di età vanno con la vecchiaia.
(*) La legge prevede una verifica prima della sua entrata in vigore.

LAVORATORI DIPENDENTI

Le nuove finestre per andare in pensione di anzianità

REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUTI - QUOTE:	DECORRENZA PENSIONE:
entro il 30 giugno	1° gennaio anno successivo
entro 31 dicembre	1° luglio anno successivo

ORARI UFFICIO VERTENZE

L'ufficio vertenze della Fiom Cgil a Brescia in via Folonari, 20

è aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30

Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

